

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1163)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene abolita — a decorrere dal 1° gennaio 1961 — l'imposta sul bestiame.

L'iniziativa rientra in quel complesso di provvedimenti predisposti dal Governo negli ultimi tempi in favore dell'agricoltura, per venire incontro, con interventi concreti e con visione organica, alle più urgenti necessità del settore.

Trattasi di provvidenza di notevole portata, specialmente per l'economia montana e per le innumerevoli piccole aziende coltivatrici dirette, rivolta a consentire un minore costo e conseguentemente un maggiore sviluppo dell'allevamento zootecnico, auspicato anche nel quadro di opportune trasformazioni colturali e dell'inserimento del patrimonio zootecnico italiano nel Mercato Comune Europeo.

Ovviamente il Governo si è preoccupato di considerare le ripercussioni del provvedimento sui bilanci dei Comuni e la necessità di compensare gli enti locali della perdita loro derivante dall'abrogazione dell'imposta il cui importo, nell'anno 1959, ha raggiunto i 10 miliardi.

A tale fine con l'articolo 2 del provvedimento, si stabilisce che dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata sia prelevata una quota dell'1,60 per cento, per costituire un fondo destinato a risarcire ciascun Comune della perdita subita.

L'intervento dello Stato viene stabilito sino al 1966, cioè per un periodo di sei anni, per la considerazione che entro il medesimo lasso di tempo i Comuni avranno potuto risentire in pieno dei benefici economici derivanti dalla legge per la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, in corso di approva-

zione da parte del Parlamento (atto della Camera n. 1988) e perchè — tenuto conto che nel frattempo il Governo conta di promuovere una revisione generale degli estimi catastali — a quell'epoca sarà possibile considerare più ponderatamente la situazione, alla stregua dei prevedibili riflessi che la revisione potrà avere sulle imposizioni dirette locali.

Per la devoluzione ai singoli Comuni delle quote loro spettanti, si è ritenuto opportuno riprodurre la medesima procedura prevista, dal già ricordato provvedimento legislativo n. 1988 della Camera, per il ripiano della

minore entrata conseguente all'abolizione delle addizionali comunali e provinciali sul reddito agrario. La situazione, invero, è del tutto analoga; il congegno proposto è snello e sollecito.

Di conseguenza, il fondo viene posto a disposizione del Ministero delle finanze; le singole Intendenze di finanza, a loro volta, determineranno — in base alle somme risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'anno 1960 — l'importo spettante a ciascun Comune, curandone la relativa erogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, deter-

mina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dalla applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.